



BANCA PASSADORE & C.
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto di portafoglio finanziario

Aggiornato al 9 ottobre 2023

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Lo sconto di portafoglio finanziario è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione degli interessi e commissioni, eroga al Cliente, una somma di denaro, rappresentata dal netto ricavo di sconto effetti cambiari a firma diretta del cliente o dallo stesso avallati, dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsare alle scadenze definite il valore facciale degli effetti.

Il debitore assume pertanto una obbligazione cambiaria nei confronti della banca.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del cliente medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di subire azioni esecutive da parte della Banca al fine di recuperare il credito vantato;
- rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari essendo l'operazione chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto.

QUANTO PUO' COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO

IPOTESI		
Contratto di sconto di portafoglio finanziario per un valore complessivo di € 12.000, per una durata di 381 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Tasso nominale annuo: 8,5 % - Commissione per presentazione € 6,00 - Commissione su effetti € 6,00 - Giorni Banca: 15 fissi - 12 cambiali con importo nominale di € 1.000,00 	TAEG: 13,802440%

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	VALORE
Condizioni Generali	
Commissioni per presentazione/ distinta	€ 6,00
Commissione su effetti	€ 6,00 Domiciliati su ns sportelli € 6,00 Domiciliati su altre banche
Commissioni per effetti insoluti	Recupero spese notarili
Tasso	
Tasso di sconto	8,5%
Valute	
Valuta di accredito in conto corrente	Data erogazione
Valuta pagamento effetti	Data di scadenza
Giorni Banca	15 giorni fissi





Altro	
Imposta di bollo sul contratto (se non regolato su C/C)	€ 16,00
Imposta di bollo sulle cambiali	Imposte sulle singole cambiali: - per durata maggiore di 18 mesi: 0,01% (min. 0,50) - per durata minore o uguale a 18 mesi: 1,10% (min. 0,50)

RECESSO E RECLAMI

Art.8 Rimborso anticipato - Recesso da parte del Cliente

Il cliente, dopo aver pagato ogni effetto eventualmente scaduto, potrà chiedere di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte l'importo dovuto alla Banca corrispondendo alla Banca il valore nominale degli effetti a scadere diminuito di un importo pari agli interessi calcolati al tasso contrattuale di sconto relativi al periodo che va dalla data della operazione di anticipata estinzione a quella della scadenza dei singoli effetti. L'operazione non prevede il pagamento di commissioni di estinzione anticipata. Il rimborso anticipato totale del debito determina l'estinzione del rapporto. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore, ai sensi del D. Lgs. n.206/ 2005 e del D. Lgs. n. 385/1983 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche, può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso. Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B.. In tal caso il consumatore è tenuto: a) ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata; b) a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a); c) a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

Art.9 Recesso da parte della Banca - Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine

La Banca avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di un solo effetto. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice Civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e/o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale. In caso di risoluzione del contratto e/o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca potrà richiedere l'immediato pagamento degli effetti scaduti e a scadere, trovando applicazione nel caso di estinzione anticipata di effetti a scadere, le disposizioni di cui all'art.8 (estinzione anticipata)

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1- bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.





* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

Commissioni di presentazione	Commissione percepita sulla singola presentazione di sconto di portafoglio finanziario contenente le cambiali presentate allo sconto
Commissione su effetti	Commissione percepita su ogni effetto presentato allo sconto di portafoglio finanziario
Tasso di sconto	Tasso di interesse applicato in via anticipata con decorrenza dal giorno dell'operazione sino alla scadenza dell'ultimo effetto cambiario nella presentazione.
Giorni banca	Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi.
Avvallo	Garanzia personale rilasciata da un terzo (avallante) con la quale si garantisce il pagamento dell'effetto cambiario.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione affidamento.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le commissioni di presentazione e le commissioni su effetti.